



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **125** del 09.05.2020

OGGETTO: sospensione temporanea del mercato comunale di Via Circumvallazione.

Il Sindaco

Premesso:

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letti:

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020);

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 dell'8.05.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale", ed allegati, con la quale si dispone, tra l'altro "1.A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: 1.1.E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;"

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 86 del 6.05.2020 con la quale, con riferimento alle aree mercatali comunali, è stato stabilito di:

- *"Prendere atto che la ripresa delle attività mercatali ed in particolare di quelle relative al Mercato "su strada" ubicato in Largo Santissimo e traverse, via Falanga e traverse, via Teatro e traverse potrà avvenire unicamente con una diversa dislocazione dei posteggi del citato Mercato al fine di avere a disposizione gli spazi fisici necessari all'applicazione delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 42 del 02.05.2020;*



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

- **Incaricare il Dirigente competente della predisposizione degli atti necessari alla diversa dislocazione dei posteggi costituenti il suddetto Mercato "su strada";**
- **Impartire al citato Dirigente l'indirizzo di utilizzare temporaneamente, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e nelle more dell'adozione degli atti formali necessari alla individuazione di una nuova dislocazione per i citati posteggi "su strada", gli spazi non assegnati nel Mercato "in sede propria" di via Circumvallazione, per la sistemazione dei titolari di concessione nel Mercato "su strada" con priorità rispetto ad altri eventuali soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (c.d. "spuntisti"), al fine di consentire la ripresa in sicurezza delle attività dei titolari dei suddetti posteggi "su strada", nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali tese a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";**

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Considerato che, allo stato l'unica area mercate utilizzabile nella città di Torre del Greco risulta essere quella del mercato *"in sede propria"* di via Circumvallazione;

Ritenuto che allo stato occorre adeguare le aree mercatali comunali prima di consentire la ripresa delle attività commerciali degli operatori in conformità a quanto stabilito e previsto nel documento recante le *"Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari"* allegato all'O.P.G.R.C. n. 45 dell'8.05.2020;

Consultati per le vie brevi, i dirigenti dei settori competenti ad effettuare gli interventi necessari all'adeguamento delle aree mercatali, hanno indicato la necessità di operare sino al 31 maggio 2020;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze, procedere alla sospensione del mercato *"in sede propria"* di via Circumvallazione, almeno sino al 31 maggio 2020;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione del mercato *"in sede propria"* di via Circumvallazione di Torre del Greco sino al 31 maggio 2020.

Dispone che i dirigenti del 6°, 7° e 9° Settore dell'Ente, ognuno per quanto di propria specifica competenza, adottino ogni opportuno e doveroso atto consequenziale necessario all'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'area mercato di via Circumvallazione a quanto previsto nel documento recante le *"Linee*



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari” allegato all’O.P.G.R.C. n. 45 dell’8.05.2020.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore con decorrenza dall’11 maggio 2020 e sia pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Torre del Greco e nell’apposita sezione di “*amministrazione trasparente*”;

sia inviata a:

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell’Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Sindaco

dott. Giovanni Palomba